

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 78/1946 SULL'ESAME MEDICO DEGLI ADOLESCENTI (LAVORI NON INDUSTRIALI).

Anno 2022

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto (2016) non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si comunica quanto segue.

Articolo 1

Per quanto riguarda la normativa italiana sulla tutela del lavoro minorile si conferma quanto già comunicato nel precedente rapporto e cioè che l'art. 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro continua a regolamentare tale ambito della vita dei minori e degli adolescenti, si rimanda a quanto illustrato nel rapporto relativo all'applicazione della Convenzione n. 77/1946, del 2016.

Articolo 2

Le visite mediche sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del servizio sanitario nazionale. L'esito delle visite mediche deve essere comprovato da **apposito certificato**. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni lavori, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e ai titolari della potestà genitoriale.

Articolo 3

L'idoneità dei minori all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli **non superiori ad un anno**.

Articolo 4

Il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto con l'articolo 42, comma 1, *lettera b*), cui si rinvia, che ferme restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, è **abrogata**, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneità per l'assunzione.

Articolo 5

Le **spese** delle visite mediche sono a carico del datore di lavoro.

Articolo 6

Il collocamento delle persone con disabilità in Italia, in particolare, è disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. La legge promuove l’inserimento e l’integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso il collocamento mirato.

Articolo 7

In merito all’applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si inoltrano i dati statistici, relativi alle **ispezioni** del lavoro (minorile), in aggiornamento all’ultimo rapporto inviato nel 2016.

In primo luogo, si conferma l’impegno del personale ispettivo degli Uffici territoriali dell’INL nella effettuazione di azioni di vigilanza mirate a verificare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile al fine di assicurare una effettiva tutela psico-fisica di tale categoria di lavoratori, quali soggetti particolarmente vulnerabili.

Al riguardo si precisa, altresì, che i dati dell’ultimo biennio risentono inevitabilmente degli effetti della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID 19 che ha determinato una contrazione delle attività economiche.

Ciò premesso, si evidenzia che i controlli effettuati dal personale civile e militare dell’INL hanno consentito di assicurare tutela a 263 lavoratori minori irregolarmente occupati nel 2018, 243 nel 2019, 127 nel 2020 e 114 nel 2021.

In particolare, le citate violazioni si riferiscono prevalentemente ai settori di seguito indicati.

ANNO 2018

- *Attività di servizi di alloggio e ristorazione* (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 115 illeciti concernenti i minori (pari a circa il 44% del totale);
- *Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli* (codice Ateco G) – 39 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il 15% del totale);
- *Manifatturiero* (codice Ateco C) – 36 violazioni relative ai minori (pari a circa il 14% del totale);
- *Altre attività di servizi* (codice Ateco S) – 18 illeciti concernenti minori (pari a circa il 7% del totale);

- *Agricoltura* (codice Ateco A) – 17 illeciti concernenti minori (pari a circa il 6% del totale);
- *Attività artistiche, sportive, intrattenimento ...* (codice Ateco R) - 12 illeciti concernenti minori (pari a circa il 4% del totale).

ANNO 2019

- *Attività di servizi di alloggio e ristorazione* (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 142 illeciti concernenti i minori (pari a circa il 58% del totale);
- *Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli* (codice Ateco G) – 36 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il 15% del totale);
- *Attività artistiche, sportive, intrattenimento ...* (codice Ateco R) - 17 illeciti concernenti minori (pari a circa il 7% del totale);
- *Manifatturiero* (codice Ateco C) – 16 violazioni relative ai minori (pari a circa il 6% del totale);
- *Agricoltura* (codice Ateco A) -13 illeciti concernenti minori (pari a circa il 5% del totale);
- *Altre attività di servizi* (codice Ateco S) -11 illeciti concernenti minori (pari a circa il 4% del totale).

ANNO 2020

- *Attività di servizi di alloggio e ristorazione* (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 51 illeciti concernenti i minori (pari a circa il 40% del totale);
- *Attività artistiche, sportive, intrattenimento ...* (codice Ateco R) - 23 illeciti concernenti minori (pari a circa il 18% del totale);
- *Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli* (codice Ateco G) – 20 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il 16% del totale);
- *Altre attività di servizi* (codice Ateco S) – 19 illeciti concernenti minori (pari a circa il 15% del totale);
- *Manifatturiero* (codice Ateco C) – 6 violazioni relative ai minori (pari a circa il 5% del totale);
- *Agricoltura* (codice Ateco A) - 3 illeciti concernenti minori (pari a circa il 2% del totale).

ANNO 2021

- *Attività di servizi di alloggio e ristorazione* (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 58 illeciti concernenti i minori (pari a circa il 51% del totale);

- *Attività artistiche, sportive, intrattenimento ... minori* (codice Ateco R) – 21 illeciti concernenti (pari a circa il 18% del totale);
- *Agricoltura* (codice Ateco A) – 17 illeciti concernenti minori (pari a circa il 15% del totale)
- *Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli* (codice Ateco G) – 7 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il 6% del totale);
- *Manifatturiero* (codice Ateco C) – 7 violazioni relative ai minori (pari a circa il 6% del totale);
- *Altre attività di servizi* (codice Ateco S) – 3 illeciti concernenti minori (pari a circa il 2% del totale).

Si evidenzia inoltre che il maggior numero di fattispecie illecite concernenti i minori impiegati irregolarmente è stato costantemente riscontrato nei seguenti ambiti regionali:

- *Lombardia* (80 nel 2018, pari al 30,4 % del totale, 82 nel 2019 pari al pari al 33,7 % del totale, 26 nel 2020, pari al 20,5 % del totale, 14 nel 2021, pari al 12,3 % del totale);
- *Puglia* (64 nel 2018, pari al 24,3% del totale, 65 nel 2019, pari al 26,7% del totale, 21 nel 2020, pari al 16,5% del totale, 26 nel 2021, pari al 22,8 % del totale);
- *Emilia-Romagna* (27 nel 2018, pari al 10,4% del totale, 18 nel 2019, pari al 7,4% del totale, 17 nel 2020, pari al 13,4% del totale; 30 nel 2021, pari al 26,3% del totale).

Infine, si comunicano di seguito i risultati del monitoraggio concernente gli illeciti contestati dal personale ispettivo civile dell'INL, nel corso del quadriennio **2018-2021**, con riferimento:

-agli illeciti oggetto della **Convenzione OIL n. 78/1946**, la percentuale di minori **risultati occupati “in lavorazioni a rischio” in settori non industriali in violazione delle norme concernenti le visite mediche preventive e periodiche per la verifica dell’idoneità all’attività lavorativa** è pari al 40,1% dei minori complessivamente tutelati nel medesimo periodo.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all’elenco allegato (*All.5*).

ALLEGATI

1. Legge 17 ottobre 1967, n. 977
2. Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
3. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
4. Legge 12 marzo 1999, n. 68
5. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.